

REGOLAMENTO

**della Cassa Edile delle
maestranze edili ed affini della
provincia di Parma**

AL 01/10/2003



DENUNCIA NOMINATIVA DEI LAVORATORI OCCUPATI

Articolo 1

La denuncia nominativa dei lavoratori occupati deve essere effettuata mensilmente dalle imprese edili operanti sul territorio di Parma e provincia, presentata alla Cassa Edile entro il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza. Entro la stessa data, per mezzo degli appositi moduli forniti dalla Cassa Edile, deve essere effettuato il pagamento sul CC/BB e l'Istituto Bancario indicato dalla Cassa medesima.

In alternativa le denunce potranno essere inviate per via telematica secondo le modalità e le direttive fornite dalla Cassa Edile.

Le denunce dovranno essere compilate in ogni loro parte, e sottoscritte dal datore di lavoro o dal legale rappresentante.



VERSAMENTI ALLA CASSA EDILE

Articolo 2

A norma dei C.C.N.L. e provinciali vigenti devono essere versati alla Cassa Edile di Parma i seguenti contributi:

1. Accantonamento degli importi relativi a ferie e gratifica natalizia;
2. Contributo per la funzionalità e prestazioni integrative della Cassa Edile;
3. Contributo anzianità professionale edile;
4. Contributo per la Scuola professionale edile;
5. Contributo per la sicurezza e l'igiene sul lavoro;
6. Quote di adesione contrattuale nazionale e territoriale;
7. Contributo fondo asili nido e Scuole Materne;
8. Contributi al fondo per RLST (per le sole imprese artigiane);
9. Contributo fondo relazioni sindacali.

Tutti i contributi devono essere calcolati, secondo le percentuali indicate dall'allegata tabella A, su base di calcolo comprendente:



a) Paga base (comprensiva dell'indennità di vacanza contrattuale),
contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale,
eventuali aumenti di merito o superminimi "ad personam", EDR, ed eventuali
utili di cottimo.

b) Sugli importi relativi a tutte le ore di lavoro ordinarie effettivamente
prestate, nonché sui trattamenti economici dovuti per le dodici festività residue.

Ai versamenti effettuati oltre il 20° giorno del mese successivo cui si
riferiscono, verranno applicati gli interessi di mora nella misura di 5 punti in
meno rispetto a quanto previsto per dilazione dall'INPS nel medesimo periodo.

Le percentuali indicate potranno essere modificate solo con accordo tra le
parti firmatarie dello Statuto.

GESTIONE DELLA CASSA EDILE

Articolo 3

Presso la Cassa Edile sono istituite:

a) l'anagrafe delle imprese edili, comprendente la Ragione sociale
dell'impresa, il legale rappresentante, il domicilio dell'impresa e il codice
fiscale. Ogni impresa è contraddistinta da un numero progressivo, partendo da
00001;

b) l'anagrafe dei lavoratori iscritti, indicante il nome e cognome, il luogo e
la data di nascita, il domicilio, il codice fiscale ed il numero progressivo di
individuazione a partire da 00001;

ESTRATTI CONTO

Articolo 4

In occasione dell'invio dell'assegno per ferie e gratifica natalizia, viene
trasnesso, ad ogni iscritto, l'estratto conto degli importi versati a titolo di
18.50% (14.20% netto) nonché le ore denunciate mensilmente dal proprio
datore di lavoro, relativamente al semestre di erogazione (1/10 - 31/03; 1/04 -
30/09)

A richiesta di ciascun lavoratore deve essere rilasciato dalla Cassa Edile
un estratto conto di posizione.

CONTROLLI

Articolo 5

E' compito specifico degli uffici della Cassa Edile controllare l'esattezza e la regolarità dei versamenti elencati all'art. 2.

CANCELLAZIONI

Articolo 6

Trascorso un anno dalla fine del periodo di paga cui si riferisce l'ultima denuncia, il Consiglio di Amministrazione della Cassa Edile procede a mezzo dell'ufficio ad assumere le necessarie informazioni per l'eventuale cancellazione o sospensione dell'impresa, qualora risultasse, per qualsiasi motivo, che essa non svolga più attività edile ed affine nella provincia di Parma.




Periodicamente il Consiglio di Amministrazione della Cassa Edile potrà procedere, a mezzo dell'ufficio, alla cancellazione dei lavoratori iscritti nei confronti dei quali non siano stati effettuati i versamenti di cui al precedente art. 2 del presente regolamento.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 7

Il Collegio Sindacale oltre agli adempimenti previsti dal CCNL, deve controllare, a mezzo dell'ufficio, almeno ogni trimestre, la rispondenza tra gli importi degli accantonamenti accreditati sui conti correnti bancari, con quelli registrati sui corrispondenti nastri di contabilità.

Con apposito verbale sottoscritto il Collegio Sindacale informerà il Consiglio di Amministrazione dell'esito dei detti controlli.



**GESTIONE DEL FONDO DI ACCANTONAMENTO DELLA
PERCENTUALE PER FERIE E GRATIFICA NATALIZIA**

Articolo 8

Ai lavoratori che nel periodo 1/10 - 31/03 possono vantare versamenti a titolo di gratifica natalizia e ferie, la Cassa Edile liquida entro il 30 giugno di ogni anno un acconto dell' accantonamento. Entro il 20 dicembre successivo opererà il saldo delle loro spettanze accantonate fino al 30.09, deducendo gli importi già liquidati e le eventuali trattenute per deleghe sindacali.

Entrambi i pagamenti sopra indicati vengono effettuati con l'invio da parte della Cassa Edile, o di una banca incaricata, di assegni di trattenza non trasferibili, direttamente al domicilio del lavoratore.

In alternativa ai lavoratori che ne fanno richiesta, potranno essere effettuati i pagamenti attraverso bonifico bancario.



Articolo 9

Qualsiasi reclamo sulla rispondenza delle somme corrisposte per l'accantonamento del 18,50% (14,20% netto) rispetto a quelle versate o spettanti, o sulla mancata liquidazione, in tutto o in parte, delle somme stesse, deve essere presentato dal lavoratore alla Cassa Edile, sotto pena di decadenza, entro un anno dalla data in cui dette somme si sono rese liquide ed esigibili.

Articolo 10

Gli importi del 18,50% (14,20% netto) che per qualsiasi ragione non venissero riscossi dagli interessati o dai loro aventi diritto entro sessanta giorni dalla data di invio dell'assegno al domicilio, debbono essere accantonati in apposito conto e tenuti a disposizione del beneficiario per la durata prevista dal Codice Civile in materia di prescrizione.

Trascorso il termine di cui sopra gli importi stessi devono essere utilizzati per gli scopi previsti dallo Statuto della Cassa Edile.



Articolo 11

Il pagamento anticipato delle somme accantonate può avere luogo entro sette giorni dalla data della richiesta avanzata dagli aventi diritto, nei seguenti casi:

- (a) morte dell'assistito;
- (b) passaggio dell'iscritto alle dipendenze di una azienda esercente attività diversa da quella edile ed affine;
- (c) cessazione di prestazione lavorativa dell'iscritto per invalidità o vecchiaia;
- (d) espatrio dell'iscritto o cambio definitivo di residenza con trasferimento ad altra provincia;
- (e) chiamata per adempimento del servizio militare o civile e richiamo;
- (f) delibera del Consiglio di Amministrazione;
- (g) disoccupazione per un periodo superiore a 30 giorni.

I casi di cui ai punti a) b) c) d) e) f) g), debbono essere comprovati da idonea documentazione.

Articolo 12

Ogni prelievo dei fondi dai conti correnti, intestati alla Cassa Edile, ed ogni erogazione per qualsiasi titolo ordinario e straordinario dovranno, giustificati dalla relativa documentazione predisposta dal Direttore, essere firmati congiuntamente dal Presidente e dal Vicepresidente.

In casi eccezionali il Presidente ed il Vicepresidente potranno delegare ad acta il Direttore.

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LA VORO DEI DIPENDENTI DELLA CASSA EDILE

Articolo 13

Al personale della Cassa Edile viene riconosciuto ed applicato il trattamento retributivo e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di

lavoro e suo integrativo provinciale in vigore per i dipendenti delle imprese edili ed affini. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore in atto.

DIREZIONE



Articolo 14

Il Direttore viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne fissa le attribuzioni ed il trattamento economico.

Il Direttore è il capo del personale, è responsabile degli Uffici della Cassa da lui diretti ed organizzati sulla base delle direttive ricevute dagli organi gestionali.

In particolare al Direttore compete di:

- organizzare e dirigere il personale della Cassa;
- curare la contabilità e predisporre i bilanci preventivi e consuntivi della Cassa.
- vigilare sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi;
- partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, in qualità di segretario
- partecipare alle riunioni del Collegio Sindacale
- predisporre l'attuazione di tutto quanto previsto dalle delibere del Consiglio di Amministrazione, dagli accordi sindacali e contrattuali, oltreché dal presente regolamento.
- predisporre gli atti per le azioni giudiziali nei confronti delle imprese morose in conformità alle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione
- proporre al Consiglio di Amministrazione assunzioni e passaggi di categoria del personale
- predisporre elenchi e statistiche per le organizzazioni sindacali, datoriali e dei lavoratori, in base ai dati in possesso dell'ente, secondo le intese fra le parti.
- istruire e siglare sotto la propria responsabilità la certificazione di regolarità contributiva;



- riferire sui risultati relativi all'estensione della sfera di tutela della Cassa alle imprese ed ai lavoratori non iscritti.

Nel rispetto delle disposizioni del precedente articolo 12, provvede affinché la banca, che svolge il servizio di tesoreria, emetta assegni circolari per il pagamento delle assistenze, delle fatture d'acquisto e di ogni altro pagamento che riguarda l'attività dell'ente, quale la liquidazione dell' A.P .E., delle ferie, delle quote di adesione contrattuale e della gratifica natalizia;

Il consiglio potrà stabilire nuovi e/o diversi compiti e mansioni nonché definire il trattamento economico annuo del Direttore.

Il Consiglio di Amministrazione con voto a maggioranza qualificata, potrà attribuire al Direttore della Cassa Edile la qualifica di dirigente.

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA EDILE

Articolo 15

Per tutte le spese occorrenti per il funzionamento della Cassa Edile, compresi gli indennizzi, le prestazioni contrattuali e le forme di assistenza e di previdenza, per gli stipendi al personale e per il rimborso di spese, si provvede mediante prelievi sul conto corrente bancario sul quale confluiscono i relativi contributi per fini assistenziali.

Articolo 16

Viene istituito a favore del Presidente, del Vicepresidente e dei consiglieri un rimborso mensile, mentre ai membri componenti il Collegio Sindacale, viene corrisposto un emolumento fisso annuo.

L'ammontare dei rimborsi e degli emolumenti, viene fissato anno per anno dal consiglio di amministrazione della Cassa Edile.

TRATTAMENTI DI MALATTIA E INFORTUNIO

Articolo 17

Le Imprese possono detrarre, fino a concorrenza, dai versamenti mensili dovuti alla Cassa edile di Parma, i trattamenti economici erogati in busta paga ai lavoratori dipendenti per integrazione di malattia e/o infortunio.

La Cassa Edile in sede di verifica dei conteggi attuerà l'eventuale conguaglio a debito o a credito.

Le Imprese sono tenute ad inviare alla Cassa Edile copia dei prospetti mensili paga includenti il trattamento erogato per malattia ed infortunio.

A richiesta della Cassa Edile l'Azienda sarà tenuta ad inviare la documentazione comprovante l'evento.

L'agevolazione relativa al conguaglio decadrà in caso di accertata ripetuta, erronea applicazione dei meccanismi di calcolo dai quali derivi un'indebita percezione delle somme.

PRESTAZIONI E PROVVIDENZE

Articolo 18

In allegato vengono riportate le prestazioni e le varie provvidenze deliberate dal Consiglio di Amministrazione ed aggiornate alla data del 1/10/2003.

VALIDITA' E DURATA

Articolo 19

Il presente regolamento entra in vigore dal ~~1 OTT. 2003~~ ^{1 OTT. 2003} sarà valido sino a diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Cassa Edile.

Aggiunte e varianti alle norme del presente regolamento potranno avvenire soltanto su deliberazione del Consiglio stesso, a maggioranza qualificata.

